



COMUNE DI GRUARO (VE)

Deliberazione Nr. 37
in data 30-12-2020

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese dicembre nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti/Assenti
1)	ARCH. GASPAROTTO GIACOMO	P
2)	DANELUZZI LUCA	P
3)	DEL ZOTTI MARIO	P
4)	SAVIAN OSCAR	A
5)	BORTOLUSSI GIACOMO	A
6)	BOZZA STEFANO	P
7)	GRUARIN MARCO	P
8)	IUS ROMINA	P
9)	NOSELLA ERNESTO GIANNI	P
10)	ZOCCOLAN MIRCO	A
11)	DELLE VEDOVE MATTEO	P

Assessori esterni:

FAGOTTO STEFANIA	A
------------------	---

Assiste all'adunanza il Sig. DOTT. FONTANEL CORRADO.

Il Sig. **ARCH. GASPAROTTO GIACOMO** nella sua qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 17 Registro di Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **1.4 GEN 2021** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì,

1.4 GEN 2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Alessandra Colautti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/07/2020 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata dai commi 739 e seguenti della Legge n. 160/2019;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019 sono state confermate le aliquote IMU vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni

successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima che può essere stabilita dal comune	Aliquota massima che può essere stabilita dal comune
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*
Fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25%
Fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%
Aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, e mantenendo inalterata la pressione fiscale vigente negli anni precedenti:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce): aliquota pari al 1,00 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito;

VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile espresso dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Vice Sindaco che illustra l'argomento e fa presente che con la proposta in esame, tenuto conto anche degli effetti della emergenza epidemiologica in atto, vengono confermate per l'anno 2021 le tariffe vigenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,4%*
Fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,96% (0,76% riservato allo Stato)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1%
Fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,96%
Aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,96%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,96%

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI PERVENUTI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

PARERE: in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 30.12.2020

Il Responsabile del servizio
F.to Tocchet Silvia

PARERE: in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 30.12.2020

Il Responsabile del servizio
F.to Tocchet Silvia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ARCH. GASPAROTTO GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO

Per copia conforme all'originale

Li 14 GEN 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Colautti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione

- ☒ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
- ☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

Li, 30 DIC 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO